



Le proposte di legge di modifica del sistema elettorale

Dossier n° 530 - Schede di lettura
21 febbraio 2017

Premessa

Sono di seguito illustrate le proposte di legge (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Piscicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella), presentate alla Camera, volte ad apportare modifiche alla disciplina del sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Si ricorda che l'elezione della **Camera dei deputati**, a seguito dell'approvazione della legge n. 52/2015, è disciplinata dal sistema risultante dalle modifiche apportate da questa legge al DPR n. 361/1957, Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati. Sulla disciplina dettata dalla legge 52/2015 è intervenuta la [sentenza n. 35 del 2017](#), depositata il 9 febbraio 2017, la Corte ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono un **turno di ballottaggio** e delle norme che consentono "al **capolista eletto in più collegi di scegliere** a sua discrezione il proprio collegio d'elezione".

Normativa
vigente

Sul contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017 si veda il [Dossier n. 278](#).

La legge 52/2015, come risultante a seguito della citata pronuncia, reca dunque una sistema proporzionale con attribuzione di un premio di maggioranza (cui consegue il raggiungimento di 340 seggi) nel caso in cui una lista raggiunga il 40 per cento dei voti validi. La soglia fissata per accedere al riparto è quella del 3% per la lista; non è ammessa la possibilità di presentarsi in coalizione.

La legge n. 52/2015 non interviene sul sistema elettorale del Senato a seguito della decisione assunta nel corso dell'esame parlamentare di stralciare le disposizioni relative all'elezione del Senato in correlazione al testo di riforma costituzionale (sul quale il *referendum* del 4 dicembre 2016 non ha dato esito favorevole) che disponeva il superamento del sistema bicamerale paritario e la trasformazione del Senato in organo elettivo di secondo grado.

Per l'elezione del **Senato della Repubblica** trovano dunque applicazione le norme contenute nel D.Lgs. n. 533/1993, Testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, come risultanti a seguito della [sentenza n. 1 del 2014](#), con la quale la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui attribuisce un premio di maggioranza (su base regionale) alla lista o alla coalizione di liste più votata e nella parte in cui non consente all'elettore l'espressione di un voto di preferenza (su cui si veda *infra*).

Il sistema che risulta per l'elezione del Senato è dunque basato sull'attribuzione dei seggi, in ogni regione, con sistema proporzionale alle coalizioni di liste e alle liste che abbiano superato, in ambito regionale, le soglie di sbarramento fissate dalla legge: 20% per le coalizioni, che contengano almeno una lista che ottiene il 3%; 8% per le liste singole; 3% per le liste facenti parte di una coalizione ammessa alla ripartizione. I seggi spettanti a ciascuna lista nella circoscrizione regionale sono attribuiti sulla base dei voti di preferenza espressi dagli elettori: a seguito della sentenza n. 1 del 2014, come già ricordato, è infatti prevista per il Senato la possibilità per l'elettore di esprimere una preferenza.

Per entrambi i sistemi elettorali, rimane invariato il **voto degli italiani all'estero**. Nella circoscrizione Estero, suddivisa in 4 ripartizioni, sono eletti 12 deputati e 6 senatori, con il sistema disciplinato dalla legge n. 459/2001.

In base a tale sistema, l'attribuzione dei seggi ha luogo con criterio proporzionale e nell'ambito di ciascuna delle 4 ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero (Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide). Il voto si esercita per corrispondenza con voto di preferenza (due preferenze nelle ripartizioni

alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori, una negli altri casi).

Sulla evoluzione normativa e sulla disciplina vigente del sistema di elezione del Parlamento nazionale si veda il [Dossier n. 272 III edizione](#). Per una ricognizione dei principali sistemi elettorali in Europa si veda il [Dossier n. 18. II edizione](#).

In tale quadro, le modifiche apportate dalle proposte di legge si possono riassumere sulla base dei seguenti elementi:

Classificazione
delle proposte
di legge

A. Le proposte di legge che, assumendo come base l'impianto del sistema elettorale definito dalla **legge 52/2015** (c.d. *Italicum*), vi apportano alcune modifiche, in taluni casi con riguardo al solo sistema della Camera (in particolare quelle presentate prima del *referendum* del 4 dicembre 2016 sulla riforma costituzionale) in altri casi con un'applicazione anche al sistema elettorale del Senato.

B. Le proposte di legge che dispongono il **ripristino del sistema elettorale previgente** alla legge n. 270/2005, al fine di prevedere il ritorno alla "**legge Mattarella**" sia per la Camera sia per il Senato.

C. Altre proposte di legge che introducono **modifiche al sistema elettorale**, anche delineando sistemi elettorali nuovi rispetto ai vigenti.

D. Le proposte di legge presentate **precedentemente all'approvazione della legge n. 52/2015**; tali proposte sono state presentate nel corso dell'*iter* parlamentare della legge n. 52/2015 (C. 3 e abb.) ma dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera e non sono state quindi assorbite in tale sede.

A. LE PROPOSTE DI LEGGE DI MODIFICA DELL'ITALICUM

Modifiche al sistema elettorale della Camera

Una serie di proposte di legge, di seguito illustrate, sono state presentate prima dello svolgimento del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016 (che prevedeva, nell'ambito del superamento del bicameralismo paritario, che il Senato divenisse organo elettivo di secondo grado) e intervengono dunque sul solo sistema elettorale della Camera. Tali proposte sono state anche presentate anteriormente alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 35 del 25 gennaio 2017.

In tale quadro, sono di seguito illustrate dapprima le proposte che apportano modifiche riferite a singoli aspetti della legge 52/2015 (c.d. *Italicum*) e, quindi, le proposte che intervengono su più profili della citata legge (illustrando insieme le proposte che intervengono su aspetti analoghi).

La proposta di legge [C. 4092 Menorello](#) differisce il termine iniziale di efficacia della legge n. 52/2015 (recato dall'art. 2, comma 35) dal 1° luglio 2016 al **1° gennaio 2018**.

C. 4092
Menorello

La proposta di legge [C. 3385 Lauricella](#) (come la proposta C. 4183 del medesimo presentatore, che disciplina il sistema elettorale delle due Camere, essendo stata presentata dopo lo svolgimento del *referendum* costituzionale - v. *infra*) mantiene il sistema elettorale dell'*Italicum* provvedendo tuttavia **ad eliminare** il turno di **ballottaggio** (previsione che è stata successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nella decisione del 25 gennaio 2017). Di conseguenza, nel caso in cui nessuna lista abbia raggiunto il 40 per cento dei voti validi, il premio di maggioranza non viene attribuito e resta ferma la prima attribuzione (proporzionale) dei seggi.

C. 3385
Lauricella

La proposta di legge [C. 4068 Orfini](#), dispone il superamento del secondo turno di ballottaggio – previsione come già detto, successivamente dichiarata incostituzionale nella citata pronuncia della Corte – e modifica la disciplina relativa all'attribuzione di un eventuale premio di maggioranza, prevista dalla legge n. 52 del 2015.

C. 4068 Orfini

La proposta di legge sostituisce, in particolare, la previsione dell'*Italicum* relativa all'attribuzione di un premio di maggioranza (che porta al raggiungimento di 340 seggi la lista che ha ottenuto il 40 % di voti validi a livello nazionale) con l'attribuzione di un "**premio di governabilità**" **fisso di 90 seggi** (corrispondenti al 14 % circa del numero totale dei seggi della Camera dei deputati) alla lista che ha conseguito il **più alto numero di voti**, purché abbia ottenuto almeno il **20 % dei voti validi** sul piano nazionale. Il premio non può comunque portare all'attribuzione di un numero aggiuntivo di seggi tale da superare i 340,

soglia che, come evidenziato nella relazione rappresenta la consistenza già individuata dalla legge come numero di deputati che garantisce una sicura maggioranza al partito più votato; al di sotto di quel livello la formazione di una maggioranza richiederebbe una coalizione con uno o più partiti minori.

Anche la proposta di legge [C. 4128 Lupi](#) **Lupi sopprime** la previsione della legge n. 52/2015 di svolgimento del **ballottaggio** nel caso in cui nessuna lista raggiunga il 40% dei voti validi (previsione, come si è detto, successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nella decisione del 25 gennaio 2017).

Al contempo, la proposta di legge reca modifiche alla legge n. 52/2015 per l'elezione della Camera al fine di:

- introdurre le **coalizioni** stabilendo le seguenti soglie di accesso alla ripartizione dei seggi: 10 % per le coalizioni (che contengano almeno una lista che ottiene il 3%); 3% per le liste coalizzate e non;
- disporre l'attribuzione alla lista o alla coalizione che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale di un **premio di 'governabilità'** di 90 seggi. Tale numero costituisce, peraltro, una misura massima in quanto in ogni caso la lista o la coalizione vincente non può ottenere un numero complessivo di seggi superiore a 340.

Altre proposte di legge prevedono, come la citata proposta C. 4128 Lupi, la possibilità di presentarsi in **coalizioni elettorali**. In particolare:

- la proposta di legge [C. 3986 Locatelli](#) **Locatelli** prevede la possibilità di presentarsi in **coalizione** stabilendo le seguenti soglie di accesso alla ripartizione dei seggi: 10% per le coalizioni (che contengano almeno una lista che ottiene il 3%); 3% per le liste non coalizzate.

La proposta di legge introduce, a tal fine, nelle disposizioni generali dell'articolo 1 della legge n. 52/2015 norme 'di principio' per le elezioni della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016 (senza apportare modifiche all'articolo del DPR 361/1957) conferendo contestualmente una delega legislativa al Governo per definire le modalità operative di svolgimento delle suddette prime elezioni, con l'adozione di un decreto legislativo.

- la proposta di legge [C. 3223 Pisicchio](#) **Pisicchio** apporta alcune modifiche alla legge n. 52/2015 al fine di prevedere la possibilità di presentarsi in **coalizione**, stabilendo le seguenti soglie di accesso alla ripartizione dei seggi: 8% per le coalizioni (che contengano almeno una lista che ottiene il 3%); 4% per le liste non coalizzate; 3% per le liste in coalizione (e 20% dei voti nella regione ad autonomia speciale per le liste rappresentative di minoranze linguistiche).

La proposta prevede contestualmente la possibilità di ulteriori apparentamenti di liste o coalizioni di liste (sopra soglia), tra il primo turno di votazione e il ballottaggio, con le due liste o coalizioni che partecipano al ballottaggio.

Dispone, infine, che il **ballottaggio** risulti valido solo se alla votazione partecipa la **maggioranza degli aventi diritto al voto**. In caso contrario i seggi sono ripartiti con criteri proporzionale (si ricorda che la previsione di un secondo turno di ballottaggio è stata successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nella decisione del 25 gennaio 2017).

Modifiche al sistema elettorale del Senato

La proposta di legge [C. 4262 Toninelli](#) **Toninelli** è volta ad applicare le disposizioni della legge 52/2015 – come risultanti a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 25 gennaio 2017 – alla disciplina elettorale del Senato, modificando a tal fine il decreto legislativo n. 533 del 1993. A differenza della Camera, nelle liste per l'elezione del Senato non è prevista la distinzione tra il candidato capolista e gli altri candidati e non sono ammesse pluricandidature, neppure in diverse circoscrizioni.

Il riparto dei seggi e dell'eventuale premio di maggioranza viene effettuato a *livello nazionale*, come alla Camera. E' prevista una soglia di sbarramento del 3 % dei voti validi su base nazionale e del 20 % a livello regionale per la tutela delle minoranze linguistiche.

La proposta prevede che il territorio nazionale, per l'elezione del Senato, sia ripartito in 50 collegi plurinominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali, elencate – come i collegi plurinominali - in allegato alla proposta di legge. Non è modificata la disciplina per la Valle d'Aosta, costituita in un unico collegio uninominale, e per il Trentino Alto-Adige.

Sono dettate norme analoghe a quelle previste dalla legge n. 52 del 2015 per il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nella presentazione delle liste. Come per il sistema vigente per la Camera, in ogni collegio sono attribuiti da 3 a 9 seggi; i seggi sono attribuiti, su base nazionale, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti ed è prevista l'attribuzione di un premio di maggioranza, per raggiungere il totale di 170 seggi, alla lista che ottiene almeno il 40 % dei voti validi; altrimenti si procede all'attribuzione proporzionale dei seggi.

Modifiche al sistema elettorale di Camera e Senato

La proposta di legge [C. 4183 Lauricella](#) - presentata, come si è detto, dopo lo svolgimento del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016 - mantiene (come già la proposta C. 3385 Lauricella, presentata il 28 ottobre 2015) per la Camera il sistema elettorale dell'*Italicum* con l'eliminazione del turno di ballottaggio; la proposta prevede, in aggiunta, l'attribuzione del **premio di maggioranza** solo nel caso in cui la lista maggioritaria ottenga almeno il **40 per cento dei voti validi in ciascuna delle due Camere**. Al Senato il premio di maggioranza, della consistenza complessiva di **170 seggi (340 alla Camera)**, è attribuito a livello nazionale, ma ripartito nelle regioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna regione dalla lista maggioritaria.

**C. 4183
Lauricella**

La proposta specifica che, nel caso in cui si svolgano elezioni per il rinnovo di una sola Camera si procede alla distribuzione dei seggi con metodo proporzionale tra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento (per la Camera a livello nazionale mentre per il Senato la distribuzione avviene per ciascuna regione).

La proposta disciplina l'**elezione del Senato** secondo lo stesso sistema previsto per la Camera dei deputati, con le differenze dovute ai vincoli costituzionali.

La **ripartizione dei seggi** spettanti a ciascuna regione avviene **a livello regionale**, tra le liste che hanno superato una **soglia** di accesso fissata **al 4%** del totale dei voti validi espressi nella **regione**; i voti sono conteggiati anche a livello nazionale per la verifica del raggiungimento delle condizioni per l'attribuzione del premio di maggioranza.

La proposta reca inoltre alcune modifiche al DPR 361/1957 per la Camera, oltre che, come già detto, per eliminare le disposizioni che disciplinando il secondo turno di ballottaggio (previsioni poi dichiarate incostituzionali dalla Corte nella sentenza del 25 gennaio 2017), per ridurre a 3 (da 10) il numero massimo di collegi plurinominali in cui il capolista può essere candidato. Stabilisce altresì che il capolista eletto in più collegi è proclamato eletto nel collegio in cui il candidato della medesima lista, non eletto in conseguenza di tale proclamazione, ha ottenuto la minore cifra elettorale individuale (come già ricordato, sulla facoltà di opzione del capolista eletto in più collegi è intervenuta la declaratoria di incostituzionalità della Corte nella richiamata decisione del 25 gennaio 2017).

Al **Senato**, in base alla proposta di legge, il territorio delle regioni (ad esclusione di Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta) è ripartito in complessivi **50 collegi plurinominali**, in cui sono presentate le candidature costituite, come per la Camera, da un capolista e da un elenco di candidati. Uguali alla disciplina prevista per la Camera sono anche le modalità di espressione del voto.

Come si è detto, la ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna regione avviene, invece, a livello regionale; ai fini della individuazione della lista maggioritaria e della verifica della **soglia del 40 per cento** 'nazionale' per l'attribuzione del premio di maggioranza, tuttavia, i **voti alle liste sono conteggiati anche a livello nazionale** (e a tal fine viene istituito un ufficio centrale elettorale nazionale" assente nella disciplina vigente). A livello nazionale sono conteggiati anche i seggi ottenuti dalla lista maggioritaria, sommando i seggi ottenuti nella prima ripartizione proporzionale di ciascuna regione.

Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'attribuzione del premio di maggioranza, infatti, per il Senato, occorre verificare se la lista maggioritaria abbia già ottenuto complessivamente almeno 170 seggi. In caso contrario alla lista maggioritaria sono attribuiti un numero aggiuntivo di seggi in modo tale che essa ottenga complessivamente 170 seggi. Il numero di seggi aggiuntivi è quindi ripartito nelle regioni in proporzione ai voti ottenuti dalla lista nella regione (art. 16, lett. i) del D.Lgs. 533/1993). Stabilito quanti seggi ottiene la lista maggioritaria nella regione, i restanti seggi sono ripartiti tra le altre liste che ne hanno superato la soglia regionale del 4 per cento.

Se nessuna lista ottiene il 40 per cento dei voti validi (o se lo ottiene in una sola delle due Camere) il premio di maggioranza non viene attribuito e resta ferma la prima attribuzione (proporzionale) dei seggi, nazionale per la Camera, regionale per il Senato.

La proposta contiene, infine, la delega al Governo per la costituzione dei 50 collegi plurinominali (art. 3) e una norma che consente di procedere alle elezioni anche prima dell'esercizio della delega (art. 3, comma 5). Nel caso di scioglimento del Senato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, i collegi plurinominali sono quelli definiti dalla tabella A allegata alla proposta di legge, come accorpamento dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati di cui al D.Lgs. 122/2015.

B. LE PROPOSTE DI LEGGE CHE RIPRISTINANO LA C.D. LEGGE MATTARELLA

Alcuni testi presentati propongono un **ritorno** al sistema elettorale vigente prima dell'approvazione della legge n. 270/2005 e della legge n. 52/2015, ossia quello stabilito dalla c.d. **legge Mattarella**.

Il sistema – come definito a seguito dell'approvazione delle leggi n. 276 e n. 277 del 1993 - prevedeva, per la **Camera**, l'elezione dei 3/4 dei deputati assegnati a ciascuna circoscrizione in **collegi uninominali** e l'elezione della restante quota con **metodo proporzionale** alle liste che superavano il 4% dei voti validi. Il candidato nel collegio uninominale si doveva collegare con una o più liste presentate nella circoscrizione. L'elettore disponeva di due voti, uno per la scelta del candidato nel collegio, l'altro per la scelta della lista circoscrizionale. Ai fini dell'elezione dei deputati della quota 'proporzionale' alle liste erano sottratti parzialmente i voti ottenuti nei collegi dai candidati collegati alle liste (cd. "scorporo parziale"). Per il **Senato** era ugualmente prevista l'elezione dei 3/4 dei senatori assegnati a **ciascuna regione** in collegi uninominali, mentre i restanti seggi erano attribuiti con sistema proporzionale in ambito regionale tra gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali. Le candidature nei collegi uninominali erano fatte per gruppi di candidati contraddistinti da un medesimo simbolo e l'elettore disponeva di un solo voto che esprimeva a favore di un candidato nel collegio. Una volta assegnati i seggi uninominali, i restanti seggi erano assegnati in proporzione ai voti ottenuti da tutti i candidati del gruppo (con il metodo d'Hondt) previa sottrazione totale dei voti conseguiti dai candidati eletti nei collegi uninominali (c.d. "scorporo totale"). La legge n. 47/2005 è successivamente intervenuta sulla questione dei seggi vacanti (in connessione alla diffusione del ricorso alle c.d. "liste civetta") stabilendo che i seggi conquistati da un partito ma non assegnabili ad esso, sarebbero andati a candidati non proclamati nei collegi uninominali appartenenti al gruppo politico organizzato di cui facesse parte la lista (entro dunque una **coalizione di liste**, individuabile tramite le candidature uninominali caratterizzate dal **medesimo contrassegno**). A loro volta, le liste proporzionali appartenenti a quel gruppo politico sarebbero state identificate dal collegamento dichiarato con quella lista da almeno uno dei candidati uninominali presentatisi con il contrassegno comune.

Il ritorno al sistema elettorale di cui alle leggi n. 276 e n. 277 del 1993, senza alcuna modifica, è proposto nei progetti di legge [C. 4142 Vargiu](#) e [C. 4166 Nicoletti](#) (che reca contestualmente una delega al Governo per la **determinazione dei collegi elettorali** e una norma di chiusura nel caso in cui il decreto legislativo non sia adottato nei termini).

C. 4142 Vargiu

C. 4166 Nicoletti

Tali proposte dispongono dunque l'abrogazione della legge 270/2005 e della legge 52/2015 e la "**reviviscenza**" dei testi unici per l'elezione della Camera e del Senato, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dalla legge 270/2005. La proposta C. 4142 Vargiu abroga altresì gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 75/2006 che hanno apportato modifiche alla composizione grafica delle schede ed alle modalità di espressione del voto per l'elezione dei componenti della Camera e del Senato.

Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'elezione dei deputati e dei senatori delle **circoscrizioni Estero** di cui alla legge n. 459/2001.

Si ricorda che la legge n. 459/2001, adottata in attuazione della legge cost. n. 1/2001 che ha modificato gli articoli 56 e 57 Cost. - ha previsto la sottrazione dei **seggi da attribuire nella circoscrizione Estero** dalla quota dei seggi da assegnare in **ragione proporzionale** (art. 22, co. 1 e 2). L'individuazione delle regioni (per il Senato) e delle circoscrizioni (per la Camera) in cui consegue una sottrazione dei seggi da assegnare in ragione proporzionale (rispetto alle elezioni precedenti all'entrata in vigore della legge n. 459/2001) è affidata al decreto del Presidente della Repubblica, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali, che determina, in base all'art. 56 Cost., il riparto dei seggi.

Tali previsioni non hanno mai trovato applicazione con il sistema elettorale definito dalle leggi 276 e 277 del 1993, essendo state applicate per la prima volta in occasione delle elezioni politiche del 2006 (quindi sulla base delle previsioni della legge 270/2005).

Come si è accennato, la proposta di legge [C. 4166 Nicoletti](#) reca (art. 2) una **delega** al Governo per l'adozione, entro due mesi, di un decreto legislativo per la determinazione dei **collegi elettorali** del Senato e della Camera, secondo le modalità e i principi fissati dalla c.d. legge Mattarella.

La proposta di legge reca, al contempo, una norma di chiusura (art. 3) volta a stabilire che, in caso di mancata adozione dei decreti legislativi entro il termine di 2 mesi, i collegi uninominali per l'elezione della Camera e del Senato sono quelli determinati nel 1993, con i due decreti legislativi, rispettivamente n. 536 e n. 535 del 1993 emanati in attuazione della delega contenuta nelle leggi n. 277 e n. 276 del 1993.

A tal fine, per entrambe le Camere, l'art. 3 della proposta C. 4166 reca le modifiche alla definizione dei collegi, necessarie in seguito alle intervenute **variazioni amministrative** (passaggio di alcuni comuni dalle Marche all'Emilia-Romagna, avvenuto con legge 3 agosto 2009 n. 117) e deroga, in via transitoria, alle previsioni del testo unico (art. 1, nel testo antecedente alla legge 270/2005 - v. *infra*) per quanto concerne la determinazione della quota di collegi uninominali, stabilita nella misura del 75 per cento per la Camera e nella misura di tre quarti per il Senato e, conseguentemente, della quota di seggi proporzionali. La norma transitoria dettata dall'art. 3 stabilisce, infatti, per entrambe le Camere, che i **seggi attribuiti alla quota proporzionale**, in deroga alle disposizioni dei rispettivi testi unici, sono determinati sottraendo dai seggi spettanti alla circoscrizione, i seggi assegnati ai collegi uninominali del 1993. Si ricorda che il numero di collegi uninominali definiti nel 1993 è stato calcolato sui seggi spettanti nelle circoscrizioni ripartendo 630 deputati e 315 senatori; prima cioè della costituzione della circoscrizione estero per il voto degli italiani all'estero.

Si ricorda inoltre, come già detto, che la **quota di seggi da attribuire in collegi uninominali** è stabilita nei rispettivi TU, in vigore prima dell'approvazione della legge 270/2005: per la Camera l'art. 1 del DPR 361/1957 nel testo indicato, stabilisce al comma 3 che in ogni circoscrizione il 75 per cento dei seggi è attribuito in collegi uninominali e, al comma 4, che il 25 per cento dei seggi di ciascuna circoscrizione è attribuito in ragione proporzionale. Per il Senato, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 533/1993 nel testo indicato, stabilisce che in ogni regione (ad eccezione del Molise e della Valle d'Aosta) i tre quarti dei seggi è attribuito in collegi uninominali e che per l'assegnazione dei restanti seggi la regione è costituita in unica circoscrizione. L'art. 3 dell'A.C. 4166 stabilisce dunque per la Camera, alla lettera a), che i collegi uninominali di cui all'art. 1, comma 2 (recte comma 3) del DPR 361/1957 come ripristinato nel testo ante legge 270/2005, sono quelli definiti dal D.Lgs. 536 del 1993 (475 collegi) con le modifiche indicate per alcuni comuni della Val Marecchia passati dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna. La lettera b) inoltre, in deroga all'art. 1, comma 2 (recte comma 4) del citato DPR 361/1957, stabilisce che in ciascuna circoscrizione i seggi della quota proporzionale sono determinati sottraendo dai seggi spettanti alla circoscrizione, i seggi assegnati ai collegi uninominali del 1993. Analogamente, per il Senato, la lettera c) dell'art. 3 stabilisce che i collegi uninominali di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 533/1993 come ripristinato nel testo ante legge 270/2005, sono quelli definiti dal D.Lgs. 535 del 1993 (232 collegi) con le modifiche indicate per i comuni della Val Marecchia e che (lettera d) la quota proporzionale si determina, in deroga all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 1533/1993, per sottrazione dei seggi assegnati ai collegi uninominali del 1993, dai seggi spettanti alla regione.

La proposta legge [C. 4272 Martella](#) dispone, a sua volta, l'abrogazione della legge 270/2005 e della legge 52/2015 (nonché del DL 75/20016) e la **reviviscenza** del sistema previgente, con alcune modifiche al TU Camera volte ad uniformare il sistema di elezione della Camera dei deputati a quello previsto per il Senato, incluso lo scorporo totale dei voti ottenuti dai candidati nei collegi uninominali ai fini dell'attribuzione della quota proporzionale dei seggi.

[C. 4272 Martella](#)

Sono in particolare oggetto di modifica da parte della proposta di legge alcuni articoli del DPR 361/1957, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla c.d. legge Mattarella: articolo 1 (nella parte relativa all'elezione dei deputati per la quota proporzionale), articolo 77 (relativamente al procedimento di attribuzione dei seggi), articolo 83 (di cui è disposta l'abrogazione e che disciplinava il riparto di seggi da attribuire in ragione proporzionale e prevedeva una soglia del 4 % per l'accesso al riparto) e 84 (in relazione alle modalità di attribuzione dei seggi della quota proporzionale in ogni circoscrizione elettorale) del DPR 361/1957 che quindi, secondo quanto precisato nella proposta, "riacquistano efficacia nel testo modificato dalla proposta di legge". Sono fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori della circoscrizione Estero.

La proposta di legge reca, inoltre, una delega al Governo (da adottare entro sei mesi) per il coordinamento normativo della parte restante del TU Camera con le modifiche introdotte dalla medesima proposta di legge.

Si ricorda, in particolare, che il DPR 361/1957 (articoli 58 e 59, non oggetto di modifica da parte delle proposte) prevede, per l'elezione dei componenti della Camera la presentazione di liste nelle circoscrizioni e la votazione con due schede. L'articolo 14 del D. Lgs. 533/1993 dispone, per il Senato, che il voto si effettui tracciando un solo segno su una scheda.

La proposta riproduce il contenuto dell'A.C. 749 presentata all'inizio della legislatura ed esaminata nell'ambito delle proposte di legge C. 3-*bis* e abb, che hanno portato all'approvazione della legge n. 52/2015. Nella relazione illustrativa si evidenzia in proposito che "la presenza oggi di due leggi elettorali diverse per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica impone una nuova riflessione su questa materia e riapre uno spazio importante di discussione, all'interno del quale le ragioni che portarono all'epoca alla presentazione dell'A.C. 749 acquistano nuova forza e attualità".

Il ritorno al sistema dettato dalla c.d. legge Mattarella è disposto anche dalla proposta di legge **C. 2690 Giachetti**, presentata prima dell'approvazione della legge n. 52/2015 (v. *infra*).

C. ALTRE PROPOSTE DI LEGGE CHE INTRODUCONO MODIFICHE AL SISTEMA ELETTORALE

La proposta di legge [C. 4088 Speranza](#), che riguarda solamente il sistema elettorale della Camera in quanto è stata presentata prima dello svolgimento del *referendum* costituzionale, introduce un sistema elettorale **misto** analogo alla c.d. legge Mattarella per la parte maggioritaria, basato sull'elezione di **475** deputati in altrettanti collegi uninominali. L'attribuzione dei restanti **143** seggi è articolata in tre quote come segue:

C. 4088
Speranza

- un **premio di maggioranza** di 90 seggi alla lista più votata (che comunque non può avere un numero complessivo di seggi superiore a 350);
- 30 seggi alla **seconda lista** più votata;
- 23 seggi come **diritto di tribuna**, da ripartire tra le liste che hanno ottenuto almeno il 2% dei voti validi a livello nazionale e un numero di seggi uninominali inferiore a 18.

L'elettore dispone di un voto con il quale sceglie il candidato nel collegio uninominale, collegato ad una lista. I seggi delle tre quote (v. *supra*) sono assegnati ai candidati non eletti nei collegi uninominali secondo la graduatoria delle cifre elettorali individuali (calcolate in percentuale sul totale dei votanti del collegio).

Il territorio nazionale è diviso nelle 27 circoscrizioni antecedenti la legge 52/2015 (26 più la Valle d'Aosta); i 475 collegi (indicati in numero fisso nella legge) sono 'ripartiti' nelle circoscrizioni sulla base della popolazione.

Per la costituzione dei 475 collegi uninominali è conferita una delega al Governo (che riproduce il testo dell'art. 7 della legge 277/1993).

Il Governo è altresì delegato ad apportare le ulteriori modificazioni ai Testi unici elettorali della Camera e del Senato strettamente conseguenti alle disposizioni della legge nonché per la semplificazione del procedimento elettorale.

E' prevista la possibilità di svolgere elezioni primarie per l'individuazione dei candidati nei collegi uninominali.

Sono presenti disposizioni per favorire la parità di genere: a pena di inammissibilità delle candidature, ciascuna lista garantisce l'alternanza dei sessi nel complesso dei collegi uninominali della circoscrizione e, a livello nazionale, non può superare il 60 % dei candidati dello stesso sesso (art. 18 comma 4 TU).

La proposta di legge [C. 4177 Parisi](#) propone, per **entrambe le Camere**, un sistema secondo cui i seggi sono attribuiti **per metà** ai candidati vincenti nei **collegi uninominali** e per **l'altra metà** ripartiti a livello nazionale (anche per il Senato) con **sistema proporzionale tra liste** bloccate composte da non meno di tre e da non più di sei candidati in collegi plurinominali.

C. 4177 Parisi

Il sistema delineato prevede altresì l'attribuzione di un "**premio di governabilità**" per la lista o coalizione più votata fissato in **90 seggi** per la Camera e in **45 seggi** per il Senato. Il premio è ripartito nelle circoscrizioni alla Camera e nelle regioni al Senato in proporzione alla popolazione.

La proposta consente, inoltre, alle liste di presentarsi in coalizione e fissa la soglia di sbarramento per l'accesso alla ripartizione proporzionale al 3 per cento del totale dei voti validi a livello nazionale (anche per il Senato), sia per le liste coalizzate sia per quelle non collegate; per le coalizioni non è prevista soglia di sbarramento.

Il voto è unico: l'elettore sceglie la lista formata dai candidati del collegio plurinominali e, insieme, il candidato uninominale ad esso collegata. Nel caso di liste collegate il candidato nel collegio uninominale è unico.

Per quanto riguarda l'elezione della **Camera**, 308 deputati sono eletti con sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali. I 219 seggi della quota proporzionale sono ripartiti a livello nazionale tra coalizioni e liste ammesse al riparto (con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti), quindi distribuiti nelle circoscrizioni con il medesimo metodo utilizzato dalla legge vigente per l'elezione della Camera. Alla lista o coalizione vincente si attribuiscono, inoltre, i 90 seggi di premio già ripartiti nelle circoscrizioni (con lo stesso DPR con cui sono determinati i seggi spettanti alle circoscrizioni e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione). Per ciascuna coalizione, inoltre, si ripartiscono i seggi spettanti tra le liste ammesse al riparto che ne fanno parte. Successivamente, i seggi spettanti a ciascuna lista sono ripartiti nei collegi plurinominali (per ciascuna lista sulla base del quoziente elettorale di circoscrizione), nei quali vengono eletti in corrispondenza dei seggi spettanti, i candidati plurinominali nell'ordine di lista. La proposta contiene altresì alcune disposizioni volte a far sì che tutti i collegi plurinominali abbiano almeno un deputato eletto.

Con riguardo all'elezione del **Senato**, il sistema è identico a quello illustrato per la Camera, ovviamente con numeri diversi: 153 senatori sono eletti con sistema maggioritario in altrettanti

collegi uninominali e 108 seggi sono ripartiti proporzionalmente a livello nazionale (anche al Senato) tra coalizioni e liste ammesse al riparto, quindi distribuiti nelle regioni. Il premio di governabilità è pari a 45 seggi, ripartito nelle regioni con lo stesso DPR con cui sono determinati i seggi spettanti alle regioni e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di ciascuna regione.

La proposta contiene inoltre una delega al Governo, da esercitare entro 45 giorni, per la **determinazione dei collegi uninominali e plurinominali** (fermo restando che i secondi devono essere risultanti dall'accorpamento dei primi). Per l'elezione della Camera, le circoscrizioni corrispondono al territorio delle regioni, tranne che per le regioni Abruzzo e Molise che costituiscono, insieme, una circoscrizione.

La proposta di legge [C. 4182 Dellai](#) prevede un sistema con attribuzione di un "**premio di governabilità**" ed eventuale svolgimento di un **doppio turno**: al primo turno non sono consentite coalizioni e il sistema è proporzionale; l'elettore può esprimere un voto di preferenza per la scelta dei candidati indicati nelle liste (o due preferenze se per un candidato di diverso sesso).

[C. 4182 Dellai](#)

Per la Camera si prevede l'attribuzione di un "premio di governabilità" alla lista che ottiene al primo turno almeno il **40 % dei voti**: il premio è attribuito al primo turno e consente il raggiungimento di **340 seggi**. E' fissata una soglia di sbarramento del **3 % dei voti validi** su base nazionale. Se nessuna lista ottiene il 40 % dei voti la proposta dispone che si svolga un secondo turno di ballottaggio cui partecipano le liste che abbiano ottenuto al primo turno almeno il 30 % dei voti, oppure coalizioni di liste che insieme raggiungano almeno il 30 % dei voti ottenuti secondo i risultati del primo turno. Qualora nessuna lista ottenga il 30 % dei voti al primo turno e non si formino coalizioni "con l'aggregazione" di almeno il 30 % dei voti del primo turno, il secondo turno non si tiene e la distribuzione di tutti i seggi avviene in modo proporzionale. Se ha luogo il secondo turno, alla lista o alla coalizione che ottiene il maggior numero di voti è attribuito un premio di maggioranza, fino al conseguimento di 321 seggi; la distribuzione dei seggi derivanti dal premio tra le liste in coalizione avviene sulla base dei voti ottenuti al primo turno.

Per il **Senato** è prevista una distinzione in due quote dei seggi da assegnare: una quota pari a **233 seggi** e una quota pari a **76 seggi**, fatta eccezione per le regioni Valle d'Aosta e Molise. Disposizioni specifiche sono dettate per la regione Trentino-Alto Adige, tenuto conto della legge 30 dicembre 1991, n. 422.

I 233 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni regionali, mediante ripartizione, con il metodo proporzionale dei quozienti pieni e dei più alti resti, tra le liste presentate nella regione che abbiano conseguito almeno il 3 % dei voti validi a livello regionale. Per l'attribuzione delle seconda quota di 76 seggi la proposta prevede una serie di ipotesi articolate. Qualora le liste regionali apparentate sotto il medesimo simbolo abbiano conseguito, su base nazionale, una quota di seggi pari o superiore al 50 %, i residui 76 seggi sono distribuiti per il 70 % (pari a 53 seggi) a favore di tali liste e, per il restante 30 % (pari a 23 seggi) proporzionalmente fra tutte le altre liste. In un secondo caso, qualora le liste regionali apparentate abbiano conseguito, su base nazionale, almeno il 40 % dei seggi e meno del 50 %, la residua quota, pari a 76 seggi, viene loro direttamente attribuita.

Nel caso in cui nessuna delle liste regionali apparentate raggiunga il 40 % dei seggi, per l'attribuzione dei 76 seggi si procede a un secondo turno tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano conseguito, anche insieme, almeno il 35 % dei seggi a livello nazionale. In base alla proposta, al secondo turno possono partecipare tutte le liste apparentate che, a prescindere dalla soglia di sbarramento del 3 % su base regionale, abbiano conseguito almeno un seggio. Il secondo turno con l'assegnazione nazionale del premio ha la funzione – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa - di "consolidare una maggioranza relativa al fine di stabilizzare la governabilità". Dalla distribuzione dei seggi assegnati al secondo turno sono escluse le regioni Valle d'Aosta e Molise; gli elettori di queste regioni, però, partecipano al secondo turno, per determinare la lista o la coalizione che ottiene il premio.

Qualora nessuna lista ottenga almeno il 35 % dei seggi e non si formi alcuna coalizione di liste di pari entità, non si procede al secondo turno e gli altri 76 seggi sono distribuiti proporzionalmente in ambito regionale. Nel caso, infine, in cui vi sia una lista con almeno il 35 % dei seggi, si forma solo una coalizione di liste di pari entità e non si forma alcuna altra coalizione, non si procede al secondo turno e gli altri 76 seggi sono attribuiti alla suddetta lista o coalizione.

La proposta di legge [C. 4240 Cuperlo](#) prevede per entrambe le Camere un sistema di elezione con **metodo proporzionale** corretto da un eventuale **premio di 'governabilità'**, di consistenza variabile ma **non superiore al 10 %** dei seggi di ciascuna Camera. I seggi sono ripartiti proporzionalmente (per la Camera a livello nazionale, per il Senato a livello regionale) con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti ma sono poi attribuiti ai candidati nei **collegi uninominali** in cui sono suddivise le circoscrizioni, in base alla

[C. 4240 Cuperlo](#)

graduatoria decrescente delle **cifre elettorali personali**.

Le candidature sono presentate dai partiti esclusivamente nei collegi uninominali e l'elettore dispone di un **unico voto** con il quale sceglie il candidato e, contemporaneamente, la formazione politica che rappresenta. Non sono previste liste di candidati, né possibilità di collegarsi a più forze politiche. La cifra elettorale del gruppo di candidati è costituita dal totale dei voti validi espressi per tutti i candidati dello stesso 'gruppo'.

La soglia di accesso alla ripartizione dei seggi è fissata al 3% dei voti validi espressi a livello nazionale per la Camera e al 4% dei voti validi espressi nella regione per il Senato.

Per la **Camera** i seggi sono ripartiti proporzionalmente a livello nazionale sulla base del totale dei voti validi espressi per i candidati appartenenti allo stesso 'gruppo'. Se il gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti ha anche ottenuto 340 seggi, resta ferma tale attribuzione altrimenti al gruppo stesso viene attribuito un premio di governabilità, della consistenza massima di 63 seggi e comunque non superiore al numero di seggi necessari affinché il gruppo ottenga fino e non oltre 340 seggi. I seggi spettanti a ciascun gruppo a livello nazionale sono poi ripartiti nelle circoscrizioni con il medesimo metodo utilizzato dalla legge vigente per l'elezione della Camera.

Per quanto riguarda il **Senato**, la ripartizione proporzionale dei seggi spettanti in ciascuna regione è effettuata a livello regionale. Tuttavia, al fine dell'attribuzione del premio di governabilità nazionale, vengono sommati i risultati ottenuti in ciascuna regione dai gruppi: se il gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale ha ottenuto 170 seggi – con la somma dei seggi ad esso attribuiti in tutte le regioni – restano ferme le prime attribuzioni, altrimenti al gruppo vincente viene attribuito un numero aggiuntivo di seggi (non superiore a 32) affinché esso ottenga complessivamente «sino a» e «non più» di 170 seggi. Il numero di seggi aggiuntivi è quindi ripartito fra le regioni in misura proporzionale al numero di voti validi ottenuti dal gruppo vincente in ciascuna regione. Viene determinato in tal modo quanti seggi spettano al gruppo vincente in ciascuna regione e, detratti tali seggi dal numero di seggi assegnati alla regione, viene determinato il numero di seggi residui da ripartire tra gli altri gruppi ammessi.

I candidati, nel numero spettante a ciascun 'gruppo' in base alla ripartizione proporzionale ed eventuale «premio», sono eletti in base alla graduatoria decrescente dei voti validi ottenuti da ciascuno di essi. In questa graduatoria i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel rispettivo collegio precedono gli altri.

La proposta di legge contiene inoltre una **delega al Governo** per la costituzione dei **collegi uninominali**, che in ciascuna Camera devono essere i tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione (o alla regione). Per l'elezione della Camera dei deputati vengono recuperate le 26 circoscrizioni definite dalla legge Mattarella e conservate dalla legge 270 del 2005. Per l'elezione del Senato, la regione Trentino-Alto Adige conserva i sei collegi uninominali della legge 422/1991 e il sistema di elezione maggioritario con il recupero proporzionale; nella regione Molise, invece, sono costituiti 2 collegi uninominali. Nella delega è stato inserito inoltre il principio secondo il quale i collegi per l'elezione del Senato dovrebbero essere costituiti, preferibilmente, da aggregazione dei collegi per l'elezione della Camera.

La norma transitoria, infine, stabilisce che, in caso di mancata adozione dei decreti legislativi per la costituzione dei collegi uninominali, entro il termine di 4 mesi, i collegi uninominali per l'elezione della Camera e del Senato sono quelli determinati con i due decreti legislativi, rispettivamente n. 536 e n. 535 del 1993 emanati in attuazione della delega contenuta nelle leggi n. 277 e n. 276 del 1993. A tal fine, per entrambe le Camere, le norme stabiliscono le modifiche alla definizione dei collegi, necessarie in seguito alle intervenute variazioni amministrative e derogano il testo unico per quanto concerne la determinazione del numero di collegi uninominali in ogni circoscrizione e in ogni regione.

La proposta di legge **C. 4265 Rigoni** introduce, per entrambe le Camere, un **sistema maggioritario a doppio turno di collegio**, secondo il modello francese.

Per la **Camera**, il territorio nazionale è dunque diviso in **618 collegi uninominali**, in cui sono ripartite le circoscrizioni, coincidenti con le regioni (è eliminata la disciplina speciale per Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta).

La presentazione delle candidature è fatta per singoli candidati. Le candidature possono essere presentate o appoggiate da partiti o gruppi politici organizzati o possono essere indipendenti. Non sono ammesse pluricandidature.

La presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori del collegio (con riduzione alla metà in caso di elezioni anticipate).

Sulla scheda elettorale, il nominativo del candidato è accompagnato dal proprio eventuale contrassegno e dal contrassegno dei partiti che lo presentano o lo appoggiano. Il numero dei contrassegni non può essere superiore a quattro. Se il numero dei partiti che appoggiano il candidato è superiore, sono preferiti l'eventuale contrassegno proprio del

candidato e i contrassegni dei partiti secondo l'ordine di presentazione della dichiarazione di appoggio.

L'elettore esprime un solo voto per il candidato.

Viene eletto al primo turno il candidato che consegue la **metà più uno dei voti** validi espressi. Se nessun candidato raggiunge questo risultato, si procede ad un **secondo turno** di votazione, cui sono ammessi i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Il secondo turno si svolge la seconda domenica successiva al primo.

In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia di uno dei due candidati ammessi al secondo turno, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti immediatamente successivo. La rinuncia deve essere effettuata entro quattro giorni dal primo turno di votazione.

Per il **Senato**, il territorio nazionale è diviso in **309 collegi uninominali**. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al numero di seggi assegnati alla regione medesima. La Valle d'Aosta ed il Molise sono costituiti, rispettivamente, in uno e in due collegi uninominali. I collegi uninominali del Trentino-Alto Adige sono quelli definiti dalla legge n. 422 del 1991 (che prevede 6 collegi uninominali, numero peraltro inferiore ai 7 seggi che dovrebbero spettare alla regione in base all'art. 57, terzo comma, Cost.; il settimo collegio è assegnato attualmente con il metodo del recupero proporzionale).

Il sistema elettorale ricalca quello previsto per la Camera, con **doppio turno di collegio**.

La presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori del collegio (con riduzione alla metà in caso di elezioni anticipate).

Anche in tal caso, il nominativo del candidato sulla scheda elettorale dovrebbe essere accompagnato da un massimo di quattro contrassegni (anche se alcune disposizioni fanno riferimento ad un contrassegno unico, così ad esempio l'art. 14 del testo unico del Senato, come modificato dalla proposta di legge).

È infine prevista una **delega al Governo** per la determinazione dei collegi uninominali di Camera e Senato e l'istituzione di una Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal Presidente dell'ISTAT, che la presiede, e da dieci docenti universitari o esperti.

D. LE PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE PRIMA DELL'APPROVAZIONE DELLA L. 52/2015

Alcune proposte di legge sono state presentate nel corso dell'esame parlamentare della legge n. 52/2015 ma successivamente all'approvazione in prima lettura del provvedimento (C. 3-*bis* e abb.) e non risultano quindi assorbite dal relativo *iter*.

Si tratta delle seguenti proposte di legge:

- [C.2352 Toninelli](#), presentata il 6 maggio 2014, che reca una serie di modifiche al sistema elettorale della Camera, antecedente alla legge 52/2015, e a quello del Senato (di cui al d. lgs. 533/1993, come modificato dalla legge n. 270/05). C. 2352
Toninelli

La proposta di legge delinea un sistema **proporzionale**, basato sul metodo del divisore corretto, analogo per la Camera e per il Senato, salvo gli adeguamenti dovuti ai vincoli costituzionali. Il sistema proporzionale è corretto con la previsione di **circoscrizioni** di ampiezza intermedia: in particolare, il territorio è diviso, in base alla proposta di legge, in 42 circoscrizioni di dimensione intermedia con assegnazione di seggi che passa da 1 seggio alla Valle d'Aosta ed un massimo di 42 seggi per tre circoscrizioni metropolitane (queste ultime sono divise a loro volte in collegi).

Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, la proposta prevede la ripartizione in due schede dell'espressione della preferenza da parte dell'elettore e della scelta della lista. L'elettore, di conseguenza, ha facoltà di esprimere una preferenza o, nelle circoscrizioni in cui si assegnano almeno 15 seggi, due, anche a favore di un candidato di una lista diversa da quella votata; l'elettore può anche cancellare dalla lista che ha prescelto un candidato che non ritiene di voler votare ("candidato sgradito") o, nelle circoscrizioni in cui si assegnano almeno 15 seggi, due. In tale caso, è penalizzata di una frazione di voto la lista che ha prescelto ed è sottratta una preferenza al totale di quelle accumulate dal "candidato sgradito" con i voti di preferenza espressi sulla seconda scheda.

- C. [2690 Giachetti](#), presentata il 29 ottobre 2014, che dispone il **ripristino** del sistema elettorale definito dalla **legge Mattarella** (v. *supra*) con l'eliminazione, sia per il'elezione della Camera sia per l'elezione del Senato, del c.d. scorporo. La proposta apporta, a tal fine, una serie di modifiche ai testi unici per l'elezione della Camera C. 2690
Giachetti

(riferite tuttavia al testo previgente alla legge n. 52/2015) e del Senato. Reca inoltre una delega al Governo, da esercitare entro 4 mesi, per la determinazione dei collegi elettorali uninominali.

La proposta di legge reca, al contempo, una norma di chiusura (analoga a quanto previsto dalla proposta C. 4166 Nicoletti - v. *supra*) volta a stabilire che, qualora si debba procedere alle elezioni politiche e non siano stati adottati i decreti legislativi di determinazione dei collegi, si osservano disposizioni direttamente applicabili, dettate dalla proposta di legge all'art. 5.

Tali disposizioni richiamano la determinazione dei collegi prevista in attuazione della legge Mattarella (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per la Camera e decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 per il Senato nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 270/2005) con deroghe espresse conseguenti, in particolarem al passaggio di alcuni comuni dalle Marche all'Emilia-Romagna, avvenuto con legge 3 agosto 2009 n. 117.